



Deliberazione n. 3/SEZAUT/2010/QMIG

## **LA CORTE DEI CONTI**

**In**

### **Sezione delle Autonomie**

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la nota n. 7124 del 20 ottobre 2009 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna ha trasmesso al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, una richiesta di parere da parte di un comune dell'Emilia Romagna, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento alla modalità di calcolo della spesa del personale per l'anno 2009 per gli enti sottoposti al

patto di stabilità interno;

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso

### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, è relativa alla interpretazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'anno di riferimento rispetto al quale operare la riduzione della spesa del personale ed all'attuale operatività del parametro spesa di personale – spesa corrente, introdotto dal comma 5 dell'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008.

### **CONSIDERATO**

La problematica in oggetto riguarda l'individuazione della normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo della voce di spesa del personale per l'anno 2009.

A tal proposito, occorre premettere come è stato costante negli anni recenti il richiamo del legislatore alla necessità di porre un freno alla crescita di voce di spesa in materia di personale, pur in presenza di una diversa operatività del vincolo restrittivo, che da un obiettivo autonomo e prefissato nella misura (legge finanziaria per il 2006) evolve in un generale obiettivo di contenimento della voce di spesa, che concorre a determinare i saldi finanziari del patto di stabilità (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, il legislatore, all'articolo 1, comma 557, della legge

27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha inteso normativamente confermare l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale, stabilendo che, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, *"..gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative..". ..*", al fine di perseguire un corretto comportamento organizzativo - gestionale dell'Ente.

Tale risultato, demandato alle scelte autonome degli enti interessati, prescinde da criteri e parametri prefissati, purché realizzi coerentemente una tendenza virtuosa di riduzione, in un'ottica di responsabilizzazione ed autodeterminazione dell'ente medesimo .

Alla luce di quanto sopra, il parametro di riferimento non può non essere rappresentato dalla omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, in quanto, dall'interpretazione sistematica delle leggi finanziarie succedutesi a partire dal 2007, emerge la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti.

E'ovvio che, per garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è necessaria la comparazione di aggregati omogenei, con le medesime voci di inclusione ed esclusione.

Infine, con particolare riferimento alla richiesta circa l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale in relazione alle spese correnti, occorre precisare che l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008 , innovando la disciplina dettata in materia di spese di personale, ha previsto che *"...Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di*

*stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti..."* demandando ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di *"..parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente..."* .

Tuttavia, alla data odierna, tale DPCM, che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell'aggregato di spesa per il personale rispetto al parametro della spesa corrente dell'Ente ed all'andamento della stessa spesa nel quinquennio precedente, non risulta essere stato emanato.

Pertanto, al momento, deve ritenersi vigente il suddetto principio di contenimento progressivo e costante della spesa di cui trattasi - determinato nell'*an* e non nel *quantum*- rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre è immediatamente operante il comma 7 dello stesso articolo 76, che, fino all'emanazione del decreto suddetto, vieta *"agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale"*.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

#### **DELIBERA**

La normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo della spesa del personale per l'anno 2009 per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno è rappresentata dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come modificato ed integrato dall'articolo 76 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

**DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO